



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Privacy dati sanitari: ultime sentenze

Autore: Redazione | 14/05/2021



L'affissione nella bacheca della scuola dei dati sanitari dell'alunno; l'esigenza di trasparenza amministrativa; la diffusione di dati sensibili contenuti nella cartella clinica.

Tutela della privacy dei dati sanitari

La **privacy dei dati sanitari** prevale sulla trasparenza amministrativa. È legittima perciò la sanzione contro l'ente pubblico che diffonde notizie sullo stato di salute di un suo dipendente. Ad affermarlo è la Cassazione che ha accolto il ricorso del Garante della privacy contro la sentenza del tribunale che aveva accolto il ricorso della provincia di Foggia, sanzionata dalla stessa Authority per 20mila euro per illecito trattamento di dati sensibili.

Per la Corte “la **tutela del dato sensibile** prevale su una generica esigenza di trasparenza amministrativa, sia sotto il profilo costituzionalmente rilevante della valutazione degli interessi in discussione, sia sotto quello della sostanziale elusione della normativa sulla protezione di dati personali, accentuata nel caso di dati sensibili, ove si dovesse far prevalere una generica esigenza di trasparenza amministrativa”.

Cassazione civile sez. II, 04/04/2019, n.9382

Violazione della privacy: i dati sanitari dell'alunno

L'affissione nella bacheca della scuola dei dati sanitari dell'alunno, ai fini della graduatoria di ammissione a un privilegio scolastico, legato allo **stato di salute del minore**, costituisce una violazione della privacy, sia dello studente che dei propri familiari, in quanto tale risarcibile da parte del ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Ad affermarlo è la Cassazione che ha respinto il ricorso del Miur secondo cui mancava il **carattere lesivo della privacy** attribuito alla pubblicazione tramite affissione di una graduatoria sull'ammissione a corsi scolastici.

La Suprema Corte, tuttavia, precisa che la salute di un minore costituisce quel dato “sensibile”, anche per chi convive con esso, il cui non corretto utilizzo determina senz'altro **violazione della privacy**, rendendo la condizione di disabilità nota ad altri soggetti, ben oltre le figure necessariamente tenute a esserne edotte.

Cassazione civile sez. III, 26/06/2018, n.16816

Limiti al trattamento dei dati sanitari di un paziente

Nel regime della legge n. 675 del 1996, nel caso in cui il sanitario e la struttura sanitaria, nell'ambito del rapporto curativo, avessero acquisito dati personali sullo stato di salute di un paziente il cui trattamento risultava indispensabile per la tutela dell'incolumità e della salute dei terzi o della collettività, in presenza di una originaria autorizzazione dell'interessato a informare circa la vicenda curativa i suoi familiari e, quindi, al **trattamento dei dati personali**, devono non solo ritenersi autorizzati a rivelare i dati a questi ultimi senza necessità di intervento del Garante, bensì obbligati a farlo.

Con la conseguenza che un comportamento omissivo, dal quale fosse conseguita, in ragione della mancata conoscenza dei dati stessi, una **lesione dell'integrità o della salute** dei terzi o della collettività, risulta idoneo a cagionare danno ingiusto agli effetti dell'art. 2043 c.c..

Cassazione civile sez. III, 16/05/2017, n.11994

Stato di salute dei pazienti: banca dati telematica

In tema di sanzioni amministrative, la struttura pubblica o privata che effettui il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute dei pazienti nella prestazione di servizi sanitari relativi a una banca dati in rete telematica deve darne notifica al **Garante per la protezione dei dati personali**, agli effetti dell'art. 37, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 196 del 2003, obbligo che non sussiste quando il trattamento sia effettuato manualmente tramite archivi cartacei o nell'ambito di servizi di assistenza telefonica o comunque mediante banche dati non collegate a reti telematiche.

Cassazione civile sez. II, 29/07/2016, n.15908

Illecita diffusione dei dati sanitari

Deve ritenersi illecita la diffusione on line dei dati idonei a rivelare lo stato di salute

realizzata attraverso la pubblicazione del testo di alcune sentenze in materia pensionistica sul portale della Corte dei Conti.

Cassazione civile sez. I, 20/05/2016, n.10510

Dossier sanitario: le garanzie previste dalla legge

Lo strumento informatizzato di raccolta e gestione dei dati dei pazienti utilizzato dalle strutture sanitarie di una Regione, che permette a tutti i medici di accedere ai referti di qualsiasi persona abbia effettuato in passato un esame clinico presso le diverse strutture sanitarie della stessa Regione, costituisce un dossier sanitario. Di conseguenza, il titolare del trattamento deve attuare le garanzie previste dalla legge e individuate nelle Linee guida adottate dal **Garante per la protezione dei dati personali**.

Aut. protez. dati person., 10/01/2013

Diritto alla riservatezza dei dati sensibili relativi alla propria salute

L'intento di adire la via giurisdizionale concordataria ai fini della declatoria di nullità del vincolo coniugale va assimilato, ai fini dell'esercizio del **diritto di accesso**, all'intento di adire il giudice nazionale per il conseguimento del divorzio. Malgrado il diritto alla riservatezza dei dati sensibili relativi alla propria salute ed il diritto di conoscere se si è legati da valido vincolo coniugale abbiano pari valenza costituzionale, l'intento di verificare la validità del proprio matrimonio concordatario con persona asseritamente afflitta da non lievi disturbi psichici, affrontati in una struttura sanitaria, conferisce al coniuge che intenda adire, a tale scopo, la magistratura matrimoniale canonica il **diritto di conoscere e di ottenere in copia le cartelle cliniche** sulla infermità in questione, quale che possa essere la valenza probatoria di tali cartelle e senza che possa rilevare se l'esibizione di queste ultime debba avvenire a corredo iniziale del libello, o possa avvenire in corso di causa.

Consiglio di Stato sez. V, 28/09/2010, n.7166

Diffusione dati relativi ai test sanitari e alle condizioni di salute del paziente: risarcimento

La struttura sanitaria è tenuta a **risarcire** il danno sofferto dal paziente in conseguenza della diffusione di dati sensibili contenuti nella cartella clinica, a meno che non dimostri di avere adottato tutte le misure necessarie per garantire il diritto alla riservatezza del paziente e ad evitare che i dati relativi ai test sanitari e alle condizioni di salute del paziente stesso possano pervenire a conoscenza di terzi.

(In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito la quale, muovendo dal fatto che la **cartella clinica**, dalla quale risultava la condizione di omosessuale affetto dal virus HIV del paziente, e della cui indebita diffusione quest'ultimo si doleva, era risultata custodita nella sala infermieri, aveva escluso la responsabilità dell'ospedale. La S.C. ha ritenuto insufficiente tale motivazione, in mancanza della dimostrazione che la suddetta sala fosse interdetta al pubblico).

Cassazione civile sez. III, 30/01/2009, n.2468

Accertamenti sanitari e violazione della privacy

Qualora la presenza di un soggetto affetto da una patologia contagiosa in un ambiente di lavoro richieda accertamenti sanitari sui colleghi, costituisce illecita violazione della privacy la mancata adozione di accorgimenti che impediscano la identificazione del soggetto stesso. Ove sussistano elementi chiari, precisi e concordanti (quali la precedente assenza prolungata dal lavoro del primo contagiato, la diffusione di cartelli che annuncino l'avvio del protocollo sanitario di prevenzione ecc.) tali da consentire in ogni caso la individuazione del primo portatore della patologia anche a prescindere dall'illecito trattamento dei suoi dati, il danno risarcibile non può estendersi a tutte le conseguenze della avvenuta conoscenza dello stato di malattia nell'ambiente di lavoro ma, nella fattispecie, è liquidabile il solo danno non patrimoniale, limitatamente alle conseguenze della sofferenza in sé indotta nel soggetto a causa della divulgazione del dato

concernente la sua patologia.

Corte appello Milano, 19/06/2007

Raccolta e trattamento dei dati sanitari

L'art. 35 l. n. 675 del 1996 (che punisce la condotta di chi procede al trattamento di dati personali in violazione delle norme in tema di "privacy" al fine di trarne profitto per sè o per altri o di recare ad altri un danno) non prevede in relazione alla verifica dell'esistenza del **dolo specifico** il fine di lucro ma, unicamente, quello del profitto.

Conseguentemente, deve ritenersi condotta con dolo specifico l'azione di chi nell'ambito di un progetto di raccolta e di trattamento di dati sanitari riferiti a pazienti abbia riconosciuto a dei medici consorziati una remunerazione, rispetto all'attività di raccolta effettuata ancorché "giusta", (in rapporto alla qualità del dato trasmesso e al tempo impiegato). Ancora, è qualificabile come profitto ogni entrata in relazione alla **vendita di tali dati sanitari** ancorché devoluta alla distribuzione ai soci o all'impiego in attività sociali, alla copertura di costi, alla riduzione di quote annuali dei singoli medici, ad un successivo investimento in strumenti.

Tribunale Cremona, 13/09/2002

Tutela del diritto alla salute e diritto alla privacy

La tutela del diritto alla salute, in quanto diritto fondamentale costituzionalmente garantito dall'art. 32 cost., ha prevalenza sul **diritto alla privacy** di cui alla l. n. 675 del 1996, con la conseguenza che il soggetto interessato ha **diritto a conoscere le proprie origini** (nel caso di specie, in applicazione di detto principio, il giudice ha autorizzato il ricorrente a prendere visione del fascicolo relativo alla omologazione dell'affiliazione, nonché della copia integrale dell'atto di nascita, e la direzione sanitaria e/o il responsabile amministrativo dell'ospedale civile a fornire al ricorrente stesso - che aveva necessità di ottenere **notizie sanitarie** indispensabili per la **cura di una malattia** - le informazioni relative, sia ai dati genetici e/o sanitari risultanti dalle cartelle cliniche del bambino e della

puerpera che lo ha dato alla luce, sia all'identità personale della puerpera madre naturale del neonato).

Tribunale minorenni Perugia, 04/12/2001